



STATUTO UNIONE SPORTIVA ACLI (US Acli)

(Approvato dal XIII Congresso nazionale US Acli)

NATURA

Art. 1

1. L'Unione Sportiva Acli (US Acli) è l'associazione di promozione sportiva, sociale e ricreativa promossa dalle Acli, costituita con durata illimitata e con sede nazionale a Roma.
L'US Acli opera senza fini di lucro conformemente a quanto previsto dal D.Lgs n° 460/1997 e successiva legislazione in materia. L'US Acli organizza uomini e donne di ogni età, condizione sociale e nazionalità, con un'attenzione particolare ai lavoratori, alle persone più esposte a rischi di emarginazione fisica e sociale ed alle loro famiglie.
L'associazionismo sportivo, attivo nelle Acli sin dalla loro costituzione, è stato formalizzato dall'Assemblea nazionale del 1963 e statutariamente organizzato come US Acli dal Consiglio nazionale delle Acli nel 1969.
2. L'US Acli è riconosciuta dal Coni quale Ente di Promozione Sportiva, ai sensi del DPR n° 530 del 2 agosto 1974, con delibera del Consiglio nazionale Coni del 24 giugno 1976 e delle successive conferme conseguenti alle modifiche legislative.
3. L'US Acli è retta da norme statutarie e regolamentari ispirate al principio di partecipazione all'attività sociale da parte di tutti gli associati a condizioni di uguaglianza e pari opportunità.
4. L'US Acli è riconosciuta Associazione di Promozione Sociale ai sensi della legge n° 383/2000.
5. Il marchio US Acli, regolarmente registrato, e la denominazione Unione Sportiva Acli, sono di esclusiva titolarità dell'US Acli nazionale e possono essere utilizzati esclusivamente dai Comitati territoriali US Acli, dalle associazioni affiliate e convenzionate e dagli altri soggetti secondo quanto disposto dal Regolamento nazionale.

FINALITÀ'

Art. 2

1. L'US Acli, in coerenza con il radicamento evangelico e l'impegno educativo e sociale delle Acli e nel rispetto dei dettati legislativi:
 - a) promuove attività sportive, ludiche e motorie, con finalità formative, ricreative e culturali, ancorché con modalità competitive atte a migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini;
 - b) finalizza le proprie iniziative alla socializzazione, alla maturazione di una coscienza critica, al discernimento etico, all'esercizio delle responsabilità e all'espressione della dignità della persona umana;
 - c) collabora con altre esperienze sportive, forze sociali ed Istituzioni per migliorare le leggi, le normative e gli interventi pubblici in materia di sport;
 - d) favorisce la crescita spirituale degli associati, avvalendosi del sostegno pastorale richiesto alle comunità ecclesiali ai vari livelli;
 - e) educa ad un positivo rapporto con la natura ed alla valorizzazione del patrimonio artistico ed ambientale;
 - f) promuove attività interculturali ed interetniche quali occasioni di educazione alla convivenza con persone di culture diverse, alla cooperazione internazionale ed alla pace;

- g) sostiene i valori educativi dello sport e il ruolo sociale nella promozione di una cultura dei diritti, della legalità, della solidarietà, dell'integrazione, dell'inclusione e della coesione sociale;
 - h) promuove e organizza servizi per soddisfare i crescenti bisogni sportivi, culturali e sociali degli iscritti e della collettività;
 - i) promuove la formazione e l'aggiornamento in ambito sportivo e motorio, organizzando attività rivolte ai dirigenti, ai tecnici agli operatori ed agli educatori;
 - j) opera per la valorizzazione e l'ampliamento del patrimonio di impianti sportivi pubblici e privati, attraverso interventi di adeguamento ai reali bisogni di ogni realtà territoriale e la promozione di forme di gestione diretta
2. Tali funzioni sono svolte nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del Coni, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.

MODALITÀ OPERATIVE

Art. 3

1. L'US Acli promuove la partecipazione degli iscritti alla programmazione ed organizzazione delle attività, con pari opportunità di presenza e di iniziativa di donne e uomini ed a tali fini:
 - a) organizza la vita associativa come esperienza comunitaria che favorisce la maturazione della personalità, la consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, il rispetto delle altre persone, l'educazione all'impegno e l'assunzione di responsabilità;
 - b) organizza l'attività motoria nelle sue forme ludico-ricreative, sportive, espressivo-comunicative, raccordando dove possibile i calendari delle manifestazioni provinciali, regionali e nazionali;
 - c) organizza gli eventi con caratteristica di attività agonistica nel rispetto delle norme e dei regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive nazionali e delle Discipline Sportive Associate al Coni, previa convenzione con le stesse;
 - d) programma e realizza indagini, ricerche, studi e convegni sugli aspetti generali e specifici del fenomeno sportivo;
 - e) accoglie e promuove esperienze di volontariato e protezione civile;
 - f) sostiene esperienze promosse da persone che promuovono l'autorganizzazione, l'autogestione, e la cooperazione;
 - g) cura la formazione di operatori sportivi concordando percorsi formativi con le Federazioni e le Discipline Sportive Associate, qualora si richieda il riconoscimento della qualifica nell'ambito federale.

SOCI

Art. 4

1. Possono essere soci dell'US Acli tutte le persone residenti e non nel territorio italiano.
2. E' esclusa la temporaneità della vita associativa, salvo quanto previsto dal successivo articolo 5.
3. La partecipazione alla vita associativa dell'US Acli si realizza con il tesseramento quale vincolo associativo delle persone fisiche attraverso:
 - a) una associazione/società sportiva affiliata, la quale cura e trasmette le iscrizioni individuali dei suoi associati alla Presidenza provinciale territorialmente competente;
 - b) un rapporto diretto con l'US Acli, secondo quanto indicato nel Regolamento.
4. I soci rinnovano annualmente il vincolo associativo tramite il tesseramento.
5. L'iscrizione impegna a sostenere le finalità statutarie, a rispettare le regole e le norme fissate dallo Statuto e dai regolamenti e dà diritto a partecipare attivamente alla vita associativa, sulla base di criteri improntati alla democrazia ed alla rappresentatività.
Con il tesseramento i soci si obbligano anche ad accettare il Codice di comportamento sportivo deliberato dal Coni.

Art. 5

1. I soci cessano di appartenere all'US Acli nei seguenti casi:
 - a) recesso volontario;

- b) mancato rinnovo del tesseramento, riscontrabile attraverso il mancato versamento della relativa quota associativa;
- c) espulsione decretata dagli Organi di giustizia dell'US Acli a causa di gravi infrazioni alle regole interne all'Associazione.

AFFILIATI

Art. 6

1. All'US Acli possono affiliarsi le associazioni/società sportive dilettantistiche, i gruppi sportivi, culturali e ricreativi costituiti in qualsiasi forma giuridica, le associazioni scolastiche e parrocchiali, i circoli ricreativi, le strutture di base del sistema Acli o delle associazioni da esse promosse o aderenti, le cooperative, i comitati e tutti quei soggetti che abbiano oggetto e finalità compatibili con quelle dell'US Acli e operino senza scopo di lucro.
2. Ogni associazione/società sportiva e ricreativa affiliata è tenuta a:
 - a) attenersi allo Statuto, ai Regolamenti e alle direttive emanate dall'US Acli;
 - b) partecipare alla vita associativa dell'US Acli, nel rispetto dei principi di democrazia e di rappresentatività;
 - c) esercitare con lealtà la propria attività sportiva osservando le norme e le consuetudini.
3. L'US Acli, nel rispetto dei Regolamenti e delle delibere del Coni, in quanto e se delegata dalla Giunta nazionale provvede all'approvazione ai fini sportivi degli statuti delle associazioni/società sportive dilettantistiche ad essa affiliate, redatti in conformità all'art 90 della legge n° 289/2002 e successive modifiche; inoltre, qualora ne esistano le condizioni, ne trasmette i dati al Coni per il "riconoscimento sportivo" o qualora il Coni deleghi a tal scopo l'US Acli, emette il relativo riconoscimento.

Art. 7

1. L'affiliazione all'US Acli avviene, di norma, tramite la Presidenza provinciale territorialmente competente la quale esamina la domanda dell'associazione/società sportiva e, in presenza dei requisiti statuari, ne determina lo status di affiliata.
2. E' prevista l'affiliazione diretta all'US Acli nazionale a seguito di accordi e di collaborazioni, siglati in coerenza con la normativa statutaria e regolamentare dell'US Acli, con gli obiettivi programmatici definiti dal Congresso e specificati dal Consiglio nazionale. La partecipazione alla vita associativa è garantita nel rispetto dei principi di democrazia e rappresentatività.

Art. 8

1. Le associazioni/società, cessano di appartenere all'US Acli in caso di:
 - a) recesso;
 - b) scioglimento volontario;
 - c) mancato rinnovo dell'affiliazione, riscontrabile attraverso il mancato versamento della relativa quota associativa annuale;
 - d) espulsione decretata dagli Organi di giustizia dell'US Acli a causa di gravi infrazioni alle regole interne dell'Associazione.

STRUTTURE E ORGANI

Art. 9

1. Le strutture US ACLI sono organizzate ai seguenti livelli:
 - a) provinciale;
 - b) regionale;
 - c) nazionale.
2. I nuovi Comitati provinciali sono istituiti dal Consiglio nazionale US Acli su proposta del Consiglio regionale, sentito il parere della Presidenza nazionale Acli, qualora abbiano almeno tre associazioni/società affiliate; in Italia coincidono di norma con le Province dello Stato; negli altri Stati l'ambito territoriale è definito in base alle caratteristiche di ciascuna realtà.

3. I nuovi Comitati regionali sono istituiti dal Consiglio nazionale US Acli, sentito il parere della Presidenza nazionale Acli, quando l'US Acli sia presente almeno nel 50% delle province; in Italia coincidono di norma con le Regioni e le Province autonome dello Stato.
4. Sono Organi dell'US Acli:
 - a) a livello provinciale:
 - il Congresso,
 - il Consiglio,
 - la Presidenza,
 - il Presidente,
 - i Revisori dei conti,
 - la Commissione disciplinare tecnica;
 - b) a livello regionale:
 - il Congresso,
 - il Consiglio,
 - la Presidenza,
 - il Presidente,
 - i Revisori dei conti,
 - il Collegio dei Probiviri,
 - la Commissione disciplinare tecnica;
 - c) a livello nazionale:
 - il Congresso,
 - l'Assemblea Organizzativa,
 - il Consiglio,
 - la Presidenza,
 - il Presidente,
 - i Revisori dei conti,
 - il Collegio dei Probiviri,
 - la Commissione disciplinare tecnica.

Art.10

1. Il Presidente, i componenti il Consiglio e la Presidenza, i Revisori e i Probiviri sono eletti o nominati tra i maggiorenni che:
 - a) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi con pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
 - b) non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte di Federazioni Sportive Nazionali, di Discipline Sportive Associate e Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni, o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
 - c) non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nell'attività sportiva;
 - d) non ricoprano incarichi in altri Enti di Promozione Sportiva o organizzazioni che sostengono valori ed iniziative contrastanti con quelli dell'US Acli;
 - e) non abbiano in corso controversie giudiziarie nei riguardi del Coni, delle Federazioni, delle Discipline Sportive Associate, degli organismi riconosciuti dal Coni o nei riguardi dell'US Acli;
 - f) siano regolarmente tesserati al momento della candidatura, ad esclusione dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti e degli Organi di giustizia, che possono essere scelti al di fuori dei tesserati.
2. I componenti gli Organi dell'US Acli, a tutti i livelli, sono impegnati ad iscriversi alle Acli, fatto salvo quanto previsto all'art. 10 comma f.
3. Gli Organi che svolgono compiti dirigenti:
 - a) operano nell'ambito territoriale, definito dagli Organi statutari dell'US Acli e d'intesa con la corrispondente Presidenza Acli, con programmi proporzionati alla specifica disponibilità di risorse umane, organizzative ed economiche e nel rispetto delle procedure definite dallo Statuto e dai Regolamenti di attuazione;
 - b) attuano le scelte congressuali e gli indirizzi del Consiglio nazionale e degli Organi delle Acli, ricercando sinergie operative con le altre realtà associative e con i Servizi del Movimento aclista;

- c) organizzano iniziative formative per gli iscritti e gli aderenti, oltre che per dirigenti, operatori ed animatori;
 - d) elaborano progetti che consentano di beneficiare delle opportunità previste dalle leggi e dalle normative nazionali, regionali e locali e di accedere ai finanziamenti del Credito Sportivo, di altri Istituti bancari, pubblici e privati, utili alla realizzazione dei progetti e delle attività.
4. Negli Organi dell'US Acli, tramite i rispettivi regolamenti, è assicurata un'adeguata rappresentanza delle donne e dei giovani, quale presupposto per promuovere iniziative finalizzate all'espressione e valorizzazione delle loro peculiari sensibilità e soggettività.
 5. Tutte le cariche sociali durano quattro anni e il mandato coincide con il ciclo olimpico.

DECADENZA

Art. 11

1. Il Presidente decade in caso di sfiducia, di mancata approvazione del consuntivo economico-finanziario, di impedimento o di dimissioni.
Se la decadenza deriva da
 - a) sfiducia o mancata approvazione del consuntivo economico-finanziario: il Presidente rimane in prorogatio fino alla convocazione del Congresso straordinario, da convocare entro 90 giorni, per l'elezione del Presidente e del Consiglio;
 - b) impedimento: l'esercizio della funzione passa al Vice Presidente Vicario che provvede alla convocazione del Congresso straordinario, da convocare entro 90 giorni per l'elezione del nuovo Presidente;
 - c) dimissioni: il Presidente rimane in prorogatio fino alla convocazione del Congresso straordinario, da convocare entro 90 giorni per l'elezione del nuovo Presidente.
2. La Presidenza decade in caso di decadenza del Presidente o di dimissioni contemporanee, presentate in un arco temporale inferiore a 7 giorni, del 50% più uno dei suoi componenti. In questo ultimo caso si ha la decadenza della sola Presidenza ed il Presidente, che rimane in carica, convoca, entro 90 giorni, il Consiglio per il rinnovo dell'Organo.
3. Il Consiglio decade in caso di scioglimento o di dimissioni, contemporanee, presentate in un arco temporale inferiore a 7 giorni, del 50% più uno dei componenti. La decadenza dell'Organo comporta la decadenza di tutti gli Organi, il conseguente commissariamento della struttura e la convocazione del Congresso straordinario, per il reintegro degli organi, da convocare non appena ne esistano le condizioni.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti fa riferimento alle disposizioni del Codice civile.
In caso di dimissioni di uno o più componenti effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori, o di decadenza dell'Organo, si rimanda alle norme dettate dal Codice civile.
4. Il Collegio dei Probiviri decade in caso di dimissioni del 50% più uno dei componenti effettivi e supplenti. Il reintegro dell'Organo avviene in apposito Congresso straordinario convocato dal Presidente.
5. In caso di dimissioni dei componenti degli Organi collegiali, in numero tale da non dare luogo alla decadenza dell'intero Organo, gli stessi vengono sostituiti dai primi dei non eletti.
6. La decadenza del Presidente e della Presidenza non si estende, al Collegio dei Revisori dei Conti e agli Organi di Giustizia.

ORGANI PROVINCIALI

CONGRESSO PROVINCIALE

Art. 12

1. Il Congresso provinciale è indetto dal Consiglio e convocato dal Presidente provinciale
 - a) in via ordinaria, ogni 4 anni, entro l'anno successivo a quello dell'Olimpiade estiva;

- b) in via straordinaria:
 - su richiesta della maggioranza delle associazioni/società affiliate nella Provincia;
 - su richiesta della maggioranza dei componenti la Presidenza o il Consiglio provinciale;
 - per decadenza anticipata del Presidente e del Consiglio provinciale.
- 2. Il Congresso è costituito dai delegati eletti dalle Assemblee degli affiliati e dei soci con sede nella Provincia e scelti tra i soci che siano in regola con il pagamento della quota sociale, che non abbiano subito inibizioni o squalifiche in corso di esecuzione da parte degli organi disciplinari.
- 3. Il Congresso è costituito dai delegati eletti nelle Assemblee delle associazioni/società affiliate tramite il Comitato provinciale e dai delegati eletti nell'Assemblea dei soci individuali, in applicazione del Regolamento deliberato dal Consiglio, fatto salvo il diritto di tutte le associazioni/società ad essere rappresentate, sulla base dei seguenti criteri di rappresentanza:
 - fino a 100 associati, almeno 1 delegato;
 - da 101 a 300 associati, almeno 3 delegati;
 - da 301 a 500 associati, almeno 4 delegati;
 - da 501 a 1000 associati, almeno 5 delegati;
 - da 1001 a 3000 associati, almeno 6 delegati;
 - oltre i 3000 associati, almeno 8 delegati;
- 4. La convocazione deve:
 - a) indicare il luogo, la data e l'ora del Congresso;
 - b) contenere il programma dei lavori;
 - c) indicare la data ultima per la celebrazione dell'Assemblea dei soci e il numero dei delegati da eleggere.
- 5. Il Congresso provinciale:
 - a) approva il regolamento congressuale;
 - b) valuta l'attività svolta e stabilisce gli indirizzi programmatici per il quadriennio;
 - c) determina il numero dei componenti il Consiglio in misura proporzionata al numero degli associati della provincia:
 - fino a 1.000 associati, almeno 6 consiglieri;
 - da 1.001 a 5.000 associati, almeno 8 consiglieri;
 - da 5.001 a 10.000 associati, almeno 12 consiglieri;
 - oltre i 10.000 associati, almeno 15 consiglieri;
 - d) elegge:
 - il Presidente provinciale;
 - i componenti il Consiglio provinciale;
 - il Revisore o il Collegio dei Revisori;
 - i delegati al Congresso regionale nella misura di almeno 1 delegato ogni 600 iscritti;
 - i delegati al Congresso nazionale nella misura di almeno 1 delegato ogni 1.000 iscritti.

Art. 13

1. Il Congresso provinciale è validamente costituito qualora siano presenti:
 - a) in prima convocazione, almeno il 50% più uno dei delegati che rappresentino almeno il 50% più uno delle associazioni/società;
 - b) in seconda convocazione, con qualsiasi numero di partecipanti, purché rappresentino almeno un terzo delle associazioni/società affiliate.
2. Sia in prima, sia in seconda convocazione le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei delegati.

Art. 14 Norme per le candidature

1. Possono candidarsi alla carica di Presidente provinciale gli associati US Acli che abbiano i requisiti previsti dall'art.10 del presente Statuto e siano iscritti da almeno un anno all'US Acli.
Le candidature, devono pervenire alla Segreteria provinciale almeno 10 giorni prima della celebrazione del Congresso, corredate da un programma di intenti.
In caso di mancanza di candidature, la Struttura viene commissariata dalla Presidenza nazionale e il Congresso deve essere convocato entro un tempo limite di 90 giorni.

2. I candidati al Consiglio provinciale devono possedere i requisiti previsti dal art. 10 del presente Statuto e essere iscritti da almeno un anno all'US Acli.
Le candidature, in forma individuale, devono pervenire alla Segreteria provinciale almeno 10 giorni prima della celebrazione del Congresso.
3. I candidati a Revisori dei conti, devono possedere i requisiti previsti dall'art. 10 del presente Statuto.
Le candidature, in forma individuale, devono pervenire alla Segreteria provinciale almeno 10 giorni prima della celebrazione del Congresso.
4. I candidati a delegati al Congresso regionale devono essere iscritti da almeno tre mesi all'US Acli.
Le candidature, in forma individuale, devono pervenire alla Segreteria provinciale almeno 10 giorni prima della celebrazione del Congresso.
5. I candidati a delegato al Congresso nazionale devono essere iscritti da almeno tre mesi all'US Acli.
Le candidature, in forma individuale, devono pervenire alla Segreteria provinciale almeno 10 giorni prima della celebrazione del Congresso.
6. Ogni associato può presentare in Congresso una sola candidatura.
7. Al termine dello scrutinio sono proclamati eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

CONSIGLIO PROVINCIALE

Art.15

1. Il Consiglio provinciale:
 - a) è l'Organo di programmazione, controllo e verifica dell'US Acli; in particolare vigila sull'operato della Presidenza a cui è demandato il compito di gestione e amministrazione dell'US Acli.
 - b) è composto, con diritto di voto, dal Presidente provinciale, dai componenti eletti dal Congresso provinciale e dal rappresentante della Presidenza provinciale Acli.
2. Il primo Consiglio è convocato dal Presidente provinciale entro trenta giorni dal Congresso per:
 - a) eleggere la Presidenza provinciale;
 - b) approvare o respingere la proposta di eventuali invitati permanenti in Presidenza, formulata dal Presidente provinciale;
 - c) eleggere la Commissione disciplinare tecnica.
 - d) specificare le linee programmatiche approvate dal Congresso;
3. Successivamente il Consiglio è convocato dal Presidente provinciale, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, almeno 15 giorni prima della data prevista, specificando l'ordine del giorno, la data, il luogo di riunione, l'ora di inizio e quella entro la quale si presume di concludere i lavori, per svolgere le funzioni utili alla vita dell'Associazione indicate dal Regolamento e per:
 - a) approvare, entro un mese dalla conclusione dell'esercizio economico-finanziario, il rendiconto economico-finanziario preventivo;
 - b) approvare, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio economico-finanziario, il rendiconto economico-finanziario consuntivo; in caso di mancata approvazione, il Consiglio deve essere riconvocato entro 30 giorni con lo stesso ordine del giorno. Se anche in seconda lettura il consuntivo non viene approvato, decadono il Presidente, la Presidenza e il Consiglio;
 - c) approvare il Regolamento di attuazione dello Statuto secondo quanto stabilito dal successivo art. 63;
 - d) reintegrare l'Organo, entro due mesi, nei casi di dimissioni, decadenza o impedimento di uno o più consiglieri provinciali, con i candidati primi esclusi nella votazione congressuale;
 - e) approvare o respingere eventuali mozioni di sfiducia nei confronti del Presidente e/o della Presidenza provinciale presentate da almeno il 50% più uno dei componenti con diritto di voto;
 - f) convocare il Congresso provinciale, specificandone le norme del Regolamento e affidandone la preparazione alla Presidenza provinciale.

Quando l'ordine del giorno prevede l'approvazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo, dimissioni e elezioni, la convocazione va inviata anche ai livelli superiori, affinché possano prevedere la partecipazione di un loro rappresentante.

4. Il Consiglio viene convocato in via straordinaria in caso di decadenza della Presidenza per dimissioni contemporanee del 50% più uno dei suoi componenti entro 90 giorni, per eleggere la nuova Presidenza tra i soci in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto.
5. Il Consiglio è validamente riunito ove sia presente: in prima convocazione, la maggioranza dei componenti; in seconda convocazione, almeno un terzo dei componenti.
Nelle riunioni con all'o.d.g. dimissioni, discussione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente ed elezioni è richiesta la presenza dei due terzi dei componenti.
Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. Il Consiglio in seduta straordinaria, è convocato nei casi di cui al punto 4, o su richiesta della metà più uno dei componenti la Presidenza o su richiesta della metà più uno delle affiliate della provincia.
7. Le delibere devono essere portate a conoscenza dei Consiglieri assenti.

PRESIDENZA PROVINCIALE

Art. 16

1. La Presidenza provinciale è l'Organo esecutivo e di amministrazione dell'US Acli provinciale.
2. La Presidenza è composta, con diritto di voto, oltre che dal Presidente provinciale, dai componenti di Presidenza eletti dal Consiglio, ai quali sono affidati incarichi specifici, tra i quali quelli di Vice Presidente, Responsabile all'organizzazione e Responsabile all'amministrazione.
3. Alla Presidenza partecipa, con diritto di voto, il rappresentante delle Acli provinciali.
4. I candidati alla Presidenza provinciale devono possedere i requisiti previsti dal art. 10 del presente Statuto e essere iscritti da almeno un anno all'US Acli.
5. La Presidenza è convocata di norma dal Presidente provinciale ogni qualvolta lo ritenga opportuno e in via straordinaria su richiesta:
 - a) della metà più uno dei suoi componenti;
 - b) della Presidenza regionale o nazionale dell'US Acli;
 - c) della Presidenza provinciale Acli.La convocazione deve avvenire entro 90 giorni dalla richiesta.
6. La Presidenza è validamente riunita quando sono presenti la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti in ordine:
 - a) alla definizione degli incarichi dei propri componenti;
 - b) all'attuazione del programma definito dal Consiglio;
 - c) all'attuazione delle delibere del Consiglio;
 - d) alle forme di collaborazione e/o di partecipazione ad organismi esterni.Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente il voto.
7. La Presidenza cura l'amministrazione dell'US Acli e i rendiconti economico-finanziari preventivo e consuntivo, portandoli all'approvazione del Consiglio entro i tempi fissati dal presente Statuto. Nella riunione del Consiglio in cui si approva il rendiconto economico consuntivo, i componenti la Presidenza non hanno diritto di voto.

RAPPRESENTANZA E POTERI

Art. 17 – PRESIDENTE PROVINCIALE

1. Il Presidente provinciale dell'US Acli presiede il Comitato provinciale dell'Associazione e lo rappresenta legalmente nei confronti dei terzi sia interni che esterni, firma convenzioni e accordi e impegna il Comitato al rispetto delle obbligazioni assunte.
2. L'US Acli provinciale risponde unicamente delle obbligazioni assunte dal suo legale rappresentante o dai suoi aventi causa, senza impegnare gli altri livelli dell'Associazione.

Art. 18

1. Nel caso di più **Vice Presidenti**, il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un Vice Presidente vicario.

2. Il Vice Presidente vicario sostituisce il Presidente nelle sue funzioni, in caso di assenza, di impedimento temporaneo o di decadenza in seguito a impedimento definitivo.

Art. 19

1. **Il Responsabile all'Organizzazione** cura:
 - a) le procedure di attuazione delle decisioni degli Organi dell'US Acli provinciale;
 - b) la predisposizione e l'inoltro alla Segreteria nazionale dei dati relativi al tesseramento della provincia;
 - c) la tenuta dei registri dei verbali;
 - d) la comunicazione delle normative, degli indirizzi programmatici, organizzativi e delle conseguenti delibere della Presidenza e del Consiglio provinciale;
 - e) la tempestiva informazione agli Organi interessati della convocazione del Congresso e delle iniziative di particolare rilievo.

Art. 20

1. **Il Responsabile all'Amministrazione:**
 - a) tiene aggiornate le registrazioni contabili;
 - b) mette in condizione i Revisori dei conti di effettuare verifiche periodiche;
 - c) informa periodicamente la Presidenza sulla situazione di cassa;
 - d) predispone i rendiconti economico-finanziari preventivo e consuntivo da far approvare dal Consiglio;
 - e) trasmette, qualora richiesto, al Responsabile nazionale all'organizzazione copia dei rendiconti economico-finanziari approvati dal Consiglio e relative delibere.

REVISORI DEI CONTI

Art. 21

1. Il Collegio dei Revisori è composto da 3 componenti effettivi e da 2 supplenti, in possesso dei requisiti richiesti dall' art. 10 del presente Statuto e con specifica competenza amministrativa.
Il Presidente è eletto dal Congresso con votazione separata.
I Comitati provinciali con meno di 1.000 iscritti eleggono un Revisore unico e un supplente.
2. I Revisori verificano la correttezza degli atti amministrativi, della contabilità e della situazione di cassa e redigono una relazione che viene presentata e discussa nelle riunioni degli Organi che hanno all'ordine del giorno l'approvazione dei conti economici.
3. I Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio provinciale e, qualora invitati, a quelle della Presidenza provinciale aventi all'ordine del giorno questioni amministrative e la discussione e l'approvazione dei conti economici.
4. Le riunioni del Collegio sono valide qualora sia presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere dell'Organo sono prese a maggioranza assoluta (nel regolamento inserire che nella prima riunione, il Collegio nomina il Presidente)
5. In caso di sostituzioni, dimissioni di uno o più componenti effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori, o di decadenza dell'Organo, si rimanda alle norme dettate dal Codice civile.
6. I Revisori rimangono in carica anche in caso di decadenza della Presidenza e/o del Presidente provinciale.

ORGANI REGIONALI

CONGRESSO REGIONALE

Art. 22

1. Il Congresso regionale è indetto dal Consiglio regionale e convocato dal Presidente regionale:
 - a) in via ordinaria, ogni 4 anni, entro l'anno successivo a quello dell'Olimpiade estiva;
 - b) in via straordinaria:
 - su richiesta della maggioranza dei Comitati provinciali della regione, decisa in riunioni appositamente convocate;
 - su richiesta della metà più uno delle associazioni/società della regione;
 - su richiesta della maggioranza dei componenti la Presidenza o il Consiglio regionale;

- per decadenza del Presidente e del Consiglio regionale, secondo quanto normato nel precedente articolo 11.
2. Il Congresso è costituito dai delegati eletti dai Congressi provinciali, applicando i criteri minimi di rappresentanza di almeno un delegato ogni 600 associati. Non possono partecipare in qualità di delegati, soci che non siano in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano in corso sanzioni di sospensione o di inibizione, inflitte dagli organi disciplinari.
 3. La convocazione deve:
 - a) indicare il luogo, la data e l'ora del Congresso;
 - b) contenere il programma dei lavori;
 - c) contenere l'indicazione del numero dei delegati da eleggere da ogni Congresso provinciale.
 4. Il Congresso regionale:
 - a) approva il regolamento congressuale;
 - b) valuta l'attività svolta e stabilisce gli obiettivi programmatici dell'US Acli regionale per il quadriennio;
 - c) determina il numero dei componenti il Consiglio in misura proporzionata al numero degli associati della regione:
 - fino a 10.000 associati, almeno 7 consiglieri;
 - da 10.001 a 20.000 associati, almeno 9 consiglieri;
 - da 20.001 a 35.000 associati, almeno 13 consiglieri;
 - da 35.001 a 50.000 associati, almeno 15 consiglieri;
 - oltre 50.000 associati, almeno 17 consiglieri;
 - d) elegge:
 - il Presidente regionale;
 - i componenti del Consiglio regionale;
 - 3 Probiviri regionali effettivi e 2 supplenti;
 - i Revisori regionali;
 - il componente il Consiglio nazionale di propria competenza (ove previsto), secondo le modalità definite dal Regolamento congressuale nazionale.

Art. 23

1. Il Congresso regionale è validamente costituito qualora siano presenti:
 - a) in prima convocazione, almeno il 50% più uno dei delegati in rappresentanza del 50% più uno dei Comitati provinciali che hanno celebrato il Congresso provinciale;
 - b) in seconda convocazione, purché i partecipanti rappresentino almeno un terzo dei Comitati provinciali.
2. Sia in prima, sia in seconda convocazione le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei delegati.

Art. 24 – Norme per le candidature

1. Possono candidarsi alla carica di Presidente regionale i tesserati in possesso dei requisiti previsti dall'art.10 del presente Statuto e siano iscritti da almeno due anni all'US Acli.
Le candidature, devono pervenire alla Segreteria regionale almeno 10 giorni prima della celebrazione del Congresso, corredate da un programma di intenti.
In caso di mancanza di candidature, la Struttura viene commissariata dalla Presidenza nazionale e il Congresso deve essere convocato entro un tempo limite di 90 giorni.
2. I candidati al Consiglio regionale devono possedere i requisiti previsti dal art. 10 del presente Statuto e essere iscritti da almeno un anno all'US Acli.
Le candidature, in forma individuale, devono pervenire alla Segreteria provinciale almeno 10 giorni prima della celebrazione del Congresso.
3. I candidati a componenti il Consiglio nazionale eleggibili in Congresso regionale (ove previsto) devono avere i requisiti richiesti all'art. 10 del presente Statuto ed essere iscritti da almeno un anno all'US Acli.
Le candidature, in forma individuale, devono pervenire alla Segreteria regionale almeno 10 giorni prima della celebrazione del Congresso.
4. I candidati al Collegio dei Probiviri devono avere i requisiti richiesti all'art. 10 del presente Statuto.

Le candidature in forma individuale, devono arrivare alla Segreteria regionale almeno 10 giorni prima della celebrazione del Congresso.

5. I candidati a Revisori dei conti, devono possedere i requisiti previsti dall'art. 10 del presente Statuto. Le candidature, in forma individuale, devono pervenire alla Segreteria regionale almeno 10 giorni prima della celebrazione del Congresso
6. Ogni associato può presentare al Congresso una sola candidatura.
7. Al termine dello scrutinio sono proclamati eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti

CONSIGLIO REGIONALE

Art. 25

1. Il Consiglio regionale:
 - a) è l'Organo di programmazione, controllo e verifica dell' US Acli; in particolare vigila sull'operato della Presidenza a cui è demandato il compito di gestione e amministrazione dell'US Acli;
 - b) è composto, con diritto di voto, dal Presidente regionale, dai componenti eletti dal Congresso regionale dal rappresentante della Presidenza regionale Acli.
2. Il primo Consiglio è convocato dal Presidente regionale entro trenta giorni dal Congresso per:
 - a) eleggere la Presidenza regionale;
 - b) approvare o respingere la proposta di eventuali invitati permanenti in Presidenza, formulata dal Presidente regionale;
 - c) eleggere la Commissione disciplinare tecnica.
 - d) specificare le linee programmatiche approvate dal Congresso.
3. Successivamente il Consiglio è convocato dal Presidente regionale, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, almeno 15 giorni prima della data prevista, specificando l'ordine del giorno, la data, il luogo di riunione, l'ora di inizio e quella entro la quale si presume di concludere i lavori per:
 - a) approvare, entro un mese dalla conclusione dell'esercizio economico-finanziario, il rendiconto economico-finanziario preventivo;
 - b) approvare, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio economico-finanziario, il rendiconto economico-finanziario consuntivo; in caso di mancata approvazione, il Consiglio deve essere riconvocato entro 30 giorni con lo stesso ordine del giorno. Se anche in seconda lettura il consuntivo non viene approvato, decadono il Presidente, la Presidenza e il Consiglio;
 - c) approvare il Regolamento di attuazione dello Statuto secondo quanto stabilito dal successivo art. 63;
 - d) decidere sulle questioni riguardanti la vita dell'Associazione indicate dal Regolamento;
 - e) reintegrare l'Organo, entro due mesi, nei casi di dimissioni, decadenza o impedimento di uno o più consiglieri regionali, con i candidati primi esclusi nella votazione congressuale;
 - f) approvare o respingere eventuali mozioni di sfiducia nei confronti del Presidente e/o della Presidenza regionale presentate da almeno il 50% più uno dei componenti con diritto di voto;
 - g) convocare il Congresso Regionale, specificandone le norme del Regolamento e affidandone la preparazione alla Presidenza Regionale

Quando l'ordine del giorno prevede dimissioni ed elezioni la convocazione va mandata anche ai livelli superiori, affinché possano prevedere la partecipazione di un loro rappresentante.
4. Il Consiglio viene convocato in via straordinaria in caso di decadenza della Presidenza per dimissioni contemporanee del 50% più uno dei suoi componenti entro 90 giorni, per eleggere la nuova Presidenza tra i soci in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto.
5. Il Consiglio è validamente riunito ove sia presente, in prima convocazione, la maggioranza dei componenti e, in seconda convocazione, almeno un terzo dei componenti.

Nelle riunioni con all'o.d.g. l'approvazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo, le dimissioni, la discussione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente e/o della Presidenza ed elezioni, è richiesta la presenza dei due terzi dei componenti.

Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6. Il Consiglio in seduta straordinaria, è convocato nei casi di cui al punto 4, o su richiesta della metà più uno dei componenti della Presidenza, della metà più uno degli affiliati della regione o di 1/3 dei consiglieri, dalla Presidenza nazionale US Acli o dalla Presidenza regionale Acli.
7. Le delibere devono essere portate a conoscenza dei Consiglieri assenti.

PRESIDENZA REGIONALE

Art. 26

1. La Presidenza regionale è l'Organo esecutivo e di amministrazione dell'US Acli regionale.
2. La Presidenza è composta con diritto di voto, oltre che da Presidente regionale, dai componenti di Presidenza eletti dal Consiglio, ai quali sono affidati incarichi specifici, tra i quali quelli di Vice Presidente, Responsabile all'organizzazione e Responsabile all'amministrazione.
3. Alla Presidenza partecipa, con diritto di voto, il rappresentante delle Acli regionali.
4. I candidati alla Presidenza regionale devono avere i requisiti previsti dall'art. 10 del presente Statuto ed essere iscritti dal almeno un anno all'US Acli.
5. La Presidenza è convocata dal Presidente regionale:
 - a) in via ordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno;
 - b) in via straordinaria, su richiesta:
 - di almeno 1/3 dei suoi componenti;
 - della Presidenza nazionale US Acli;
 - della Presidenza regionale Acli;
6. La Presidenza è validamente riunita quando sono presenti la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti in ordine:
 - a) alla definizione degli incarichi dei propri componenti;
 - b) all'attuazione del programma definito dal Consiglio;
 - c) all'attuazione delle delibere del Consiglio;
 - d) alle forme di collaborazione e/o di partecipazione con organismi esterni.Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
7. La Presidenza cura l'amministrazione US Acli e i rendiconti economico-finanziari, preventivo e consuntivo, portandoli all'approvazione del Consiglio entro i tempi fissati dal presente Statuto. Nella riunione del Consiglio in cui si approva il rendiconto economico consuntivo, i componenti la Presidenza non hanno diritto di voto.

RAPPRESENTANZA E POTERI

Art. 27 – PRESIDENTE REGIONALE

1. Il Presidente regionale dell'US Acli presiede il Comitato regionale dell'Associazione e lo rappresenta legalmente nei confronti dei terzi sia interni che esterni, firma convenzioni e accordi e impegna il Comitato al rispetto delle obbligazioni assunte.
2. L'US Acli regionale risponde unicamente delle obbligazioni assunte dal suo legale rappresentante o dai suoi aventi causa, senza impegnare gli altri livelli dell'Associazione.

Art. 28

1. Nel caso di più **Vice Presidenti**, il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un Vice Presidente vicario.
2. Il Vice Presidente vicario sostituisce il Presidente nelle sue funzioni, in caso di assenza, di impedimento temporaneo o di decadenza in seguito a impedimento definitivo.

Art. 29

1. Il **Responsabile all'Organizzazione** cura:
 - a) le procedure di attuazione delle decisioni degli Organi dell'US Acli regionale;

- b) la tenuta dei registri dei verbali;
- c) la comunicazione delle normative, degli indirizzi programmatici ed organizzativi e delle conseguenti delibere del Consiglio regionale, ai livelli provinciali;
- d) la tempestiva informazione alle Presidenze provinciali e agli Organi interessati della convocazione del Congresso e delle iniziative di particolare rilievo.

Art. 30

1. Il Responsabile all'Amministrazione deve:

- a) tenere aggiornate le registrazioni contabili;
- b) mettere in condizione i Revisori dei conti di effettuare verifiche periodiche;
- c) informare periodicamente la Presidenza sulla situazione di cassa;
- d) predisporre il rendiconto economico-finanziario preventivo e consuntivo da far approvare dal Consiglio;
- e) trasmettere al Responsabile nazionale all'organizzazione copia dei rendiconti economico-finanziari approvati dal Consiglio.

REVISORI DEI CONTI

Art. 31

1. Il Collegio dei Revisori è composto da 3 componenti effettivi e da 2 supplenti in possesso dei requisiti richiesti dall' art. 10 del presente Statuto.
Il Presidente è eletto dal Congresso con votazione separata.
I Comitati regionali con meno di 5.000 iscritti eleggono un Revisore unico e un supplente.
2. I Revisori verificano la correttezza degli atti amministrativi, della contabilità e della situazione di cassa e redigono una relazione che viene presentata e discussa nelle riunioni degli Organi che hanno all'ordine del giorno l'approvazione dei rendiconti economico-finanziari.
3. I Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio regionale e, qualora invitati, a quelle della Presidenza regionale aventi all'ordine del giorno questioni amministrative, la discussione e l'approvazione dei conti economici.
4. Le riunioni del Collegio sono valide qualora sia presente la maggioranza dei suoi componenti; le delibere dell'Organo sono prese a maggioranza assoluta.
5. In caso di dimissioni di uno o più componenti effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori, o di decadenza dell'Organo, si rimanda alle norme dettate dal Codice civile.
6. I Revisori rimangono in carica anche in caso di decadenza del Presidente regionale e/o della Presidenza regionale.

ORGANI NAZIONALI

CONGRESSO NAZIONALE

Art. 32

1. Il Congresso nazionale è indetto dal Consiglio nazionale e convocato dal Presidente:
 - a) in via ordinaria, ogni 4 anni, entro l'anno successivo a quello dell'Olimpiade estiva;
 - b) in via straordinaria:
 - su richiesta di almeno sette Comitati regionali rappresentanti non meno di 1/3 delle Strutture provinciali;
 - su richiesta della maggioranza più uno dei componenti la Presidenza o il Consiglio nazionale;
 - in caso di decadenza anticipata del Presidente o del Consiglio nazionale, secondo quanto normato nel precedente articolo 11;
 - su richiesta della Direzione nazionale Acli, qualora riscontrasse violazioni dello Statuto da parte degli Organi nazionali;
 - su richiesta della maggioranza delle associazioni/società affiliate.
2. Il Congresso nazionale è costituito:

- a) dai delegati eletti dai Congressi provinciali scelti tra i soci che siano in regola con il pagamento della quota sociale e che non abbiano subito inibizioni o squalifiche in corso di esecuzione, da parte degli organi disciplinari e che non siano appartenenti alla Presidenza uscente.
Il numero dei delegati spettanti ad ogni realtà provinciale, viene definito nella misura di almeno 1 delegato ogni 1.000;
 - b) dai delegati eletti in apposita Assemblee delle associazioni/società affiliate direttamente alla sede nazionale nella misura di un delegato ogni 1000.
3. La convocazione del Congresso, è deliberata dal Consiglio nazionale e comunicata ai Comitati regionali e provinciali US Acli attraverso l'invio del Regolamento congressuale nazionale, che fissa anche la data ultima per la celebrazione dei Congressi provinciali e regionali e il numero dei delegati al Congresso nazionale da eleggere. La convocazione viene poi formalizzata dal Presidente nazionale tramite lettera, che oltre a indicare il numero dei delegati da eleggere e il termine ultimo per la celebrazione dei congressi fissa:
- a) il luogo, la data e l'ora del Congresso;
 - b) il programma dei lavori.
4. Il Congresso nazionale:
- a) approva il Regolamento congressuale;
 - b) valuta l'attività svolta, definisce gli obiettivi dell'US Acli per il quadriennio
 - c) elegge:
 - il Presidente nazionale;
 - almeno 30 componenti il Consiglio nazionale, che, con i consiglieri eletti dai Congressi regionali, completano il numero di 40 consiglieri eletti, secondo quanto previsto dal Regolamento congressuale;
 - il Collegio nazionale dei Probiviri composto da 5 effettivi e 2 supplenti;
 - il Presidente del Collegio nazionale dei Revisori dei conti;
 - I rimanenti componenti del Collegio nazionale dei Revisori (composto da 3 effettivi e 2 supplenti).
5. Il Congresso approva o respinge, in seduta straordinaria se sono presenti delegati eletti nei congressi provinciali che rappresentino almeno i 2/3 degli associati, le proposte di modifica al presente Statuto presentate dai Congressi provinciali e regionali o dai Consigli provinciali, regionali e nazionale.

Art. 33

1. Il Congresso è validamente costituito qualora siano presenti:
 - a) in prima convocazione, almeno il 50% più uno dei delegati in rappresentanza di almeno il 50% più uno dei Comitati provinciali in cui si sono svolti i congressi;
 - b) in seconda convocazione, con qualsiasi numero di partecipanti, purché rappresentino almeno un terzo dei Comitati provinciali.
2. Sia in prima, sia in seconda convocazione le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei delegati.

Art. 34- Norme per le candidature

1. Possono candidarsi alla carica di Presidente nazionale i tesserati US Acli che siano in possesso dei requisiti richiesti dall'art.10 e che siano iscritti all'US Acli da almeno cinque anni.
Le candidature a Presidente nazionale devono pervenire alla Segreteria nazionale almeno venti giorni prima della celebrazione del Congresso e devono essere accompagnate da un documento programmatico di intenti.
Ove non pervenga alcuna candidatura valida nel termine previsto, i Probiviri nazionali in accordo con le Acli, dispongono il commissariamento che deve avere la durata massima di 90 giorni entro i quali deve essere convocato un nuovo Congresso.
2. I candidati al Consiglio nazionale devono essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 10 del presente Statuto e iscritti da almeno due anni all'US Acli.
Le candidature in forma individuale, devono pervenire alla Segreteria nazionale almeno 20 giorni prima

dello svolgimento del Congresso.

3. I candidati al Collegio dei Probiviri devono essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 10 del presente Statuto.
Le candidature in forma individuale devono arrivare alla Segreteria nazionale almeno 20 giorni prima dello svolgimento del Congresso.
4. I candidati al Collegio dei Revisori devono essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 10 del presente Statuto.
Le candidature in forma individuale devono arrivare alla Segreteria nazionale almeno 20 giorni prima dello svolgimento del Congresso.
Il Congresso elegge con apposita votazione separata il Presidente tra coloro che hanno il requisito richiesto come da successivo art. 43 comma 4.
5. Ogni associato può presentare al Congresso una sola candidatura.
6. Al termine dello scrutinio sono proclamati eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti.

CONSIGLIO NAZIONALE

Art. 35

1. Il Consiglio nazionale:
 - a) è l'Organo di programmazione, controllo e verifica dell' US Acli; in particolare vigila sull'operato della Presidenza a cui è demandato il compito di gestione e amministrazione dell'US Acli.
 - b) è composto, con diritto di voto: dal Presidente nazionale, dai consiglieri eletti dal Congresso nazionale e dai congressi regionali, dai Presidenti regionali e dal rappresentante delle Acli nazionali.I consiglieri nazionali eletti direttamente dai Congressi regionali, devono essere fino a un massimo di 10, secondo quanto stabilito dal Regolamento congressuale.
2. Alle sedute del Consiglio sono invitati permanenti gli ex Presidenti nazionali dell'US Acli, iscritti all'US Acli.
3. Il primo Consiglio è convocato dal Presidente nazionale entro quaranta giorni dal Congresso *per*:
 - a) eleggere la Presidenza nazionale;
 - b) approvare o respingere la proposta di eventuali invitati permanenti in Presidenza, formulata dal Presidente;
 - c) eleggere la Commissione disciplinare tecnica.
 - d) specificare le linee programmatiche approvate dal Congresso.
4. Successivamente il Consiglio è convocato dal Presidente nazionale almeno 15 giorni prima della data prevista, specificando l'ordine del giorno, la data, il luogo di riunione, l'ora di inizio e quella entro la quale si presume di concludere i lavori:
 - a) in via ordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno per:
 - approvare entro un mese dalla chiusura dell'esercizio economico-finanziario, il rendiconto economico preventivo;
 - approvare, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio economico-finanziario, il rendiconto economico-finanziario consuntivo; in caso di mancata approvazione, il Consiglio deve essere riconvocato entro 30 giorni con lo stesso ordine del giorno; se anche in seconda lettura il consuntivo non viene approvato, decadono il Presidente, la Presidenza e il Consiglio;
 - deliberare la costituzione di nuovi Comitati provinciali e regionali in Italia ed in altri Stati;
 - approvare il Regolamento nazionale e ratificare i Regolamenti provinciali e regionali;
 - promuovere e regolamentare il coordinamento dei Presidenti regionali;
 - in caso di dimissioni di uno o più consiglieri, procedere all'integrazione dell'Organo con i primi esclusi della votazione congressuale;
 - approvare o respingere eventuali mozioni di sfiducia nei confronti del Presidente e/o della Presidenza presentate da almeno il 50% più uno dei componenti con diritto di voto;

- convocare il Congresso nazionale, specificandone le norme del Regolamento e affidandone la preparazione alla Presidenza.
5. Il Consiglio viene convocato in via straordinaria in caso di decadenza della Presidenza per dimissioni contemporanee del 50% più uno dei suoi componenti entro 90 giorni, per eleggere la nuova Presidenza tra i soci in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto.
 6. Il Consiglio è validamente riunito ove sia presente, in prima convocazione, la maggioranza dei componenti e, in seconda convocazione, almeno un terzo dei componenti.
Nelle riunioni con all'o.d.g. l'approvazione del rendiconto economico- finanziario consuntivo, le dimissioni, la discussione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente e/o della Presidenza ed elezioni è richiesta la presenza dei due terzi dei componenti.
Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
 7. Il Consiglio è convocato in seduta straordinaria nei casi di cui al punto 5 o su richiesta:
 - a. di almeno 1/3 dei componenti il Consiglio nazionale con diritto di voto;
 - b. di almeno 7 Comitati regionali con decisioni assunte in riunioni appositamente convocate;
 - c. della Presidenza nazionale Acli;
 - d. della maggioranza della Presidenza nazionale US Acli.
 8. Le delibere devono essere portate a conoscenza dei Consiglieri assenti.
 9. In caso di dimissioni contemporanee o nell'arco del quadriennio del 50% dei suoi componenti o di suo scioglimento l'Organo decade. La decadenza è dichiarata dal Collegio dei Probiviri che d'intesa con la Presidenza nazionale Acli, nominerà un Commissario straordinario che avrà il compito di convocare il Congresso straordinario per il rinnovo degli Organi.

PRESIDENZA NAZIONALE

Art. 36

1. La Presidenza nazionale è l'Organo esecutivo e di amministrazione dell'US Acli nazionale.
2. La Presidenza è eletta dal Consiglio e composta, con diritto di voto, oltre che dal Presidente nazionale da un minimo di 7 a un massimo di 12 componenti, ai quali sono affidati incarichi specifici, tra i quali quelli di Vice Presidente, Responsabile all'organizzazione e Responsabile all'amministrazione.
3. Alla Presidenza partecipa con diritto di voto, il rappresentante delle Acli nazionali.
4. I candidati alla Presidenza nazionale devono possedere i requisiti previsti dall'art. 10 del presente Statuto ed essere iscritti da almeno due anni all'US Acli.
5. La Presidenza è convocata dal Presidente nazionale
 - a) in via ordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno;
 - b) in via straordinaria, su richiesta:
 - della metà più uno dei suoi componenti;
 - della Direzione nazionale Acli.
 La convocazione deve avvenire entro 90 giorni dalla richiesta.
6. La Presidenza è validamente riunita quando sono presenti la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti in ordine:
 - a) alla definizione degli incarichi dei propri componenti;
 - b) all'attuazione del programma definito dal Consiglio;
 - c) all'attuazione delle delibere del Consiglio;
 - d) alla cura dell'amministrazione dell'US Acli e del rendiconto economico-finanziario consuntivo e preventivo, portandoli all' approvazione del Consiglio entro i tempi fissati dal presente Statuto. Nella riunione del Consiglio in cui si approva il rendiconto economico consuntivo, i componenti la Presidenza non hanno diritto di voto;
 - e) alla concessione di provvedimenti di amnistia ed indulto;
 - f) alle forme di collaborazione e/o di partecipazione con organismi esterni,

g) all'attuazione di programmi di attività dell'US Acli decisi dal Congresso nazionale.
Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

7. La Presidenza nazionale ha la facoltà di
- a) nominare un Incaricato per le nuove Province in Italia e in altri Stati e convocare il Congresso costitutivo quando sono mature le condizioni;
 - b) intervenire nei confronti degli Organi provinciali e regionali, deliberando provvedimenti straordinari, qualora siano constatate:
 - inadempienze statutarie e/o regolamentari;
 - gravi irregolarità nella gestione;
 - gravi o ripetute violazioni all'ordinamento sociale;
 - attività contrarie agli indirizzi US Acli;
 - l'impossibilità dell'Organo ad operare.

ART. 37 – INTERVENTI STRAORDINARI

1. La Presidenza nazionale può nominare un proprio incaricato per assolvere temporaneamente ad una o più competenze previste dallo Statuto non assolte dagli Organi provinciali o regionali, assumendo poteri amministrativi ed esecutivi.
2. La Presidenza nazionale ha facoltà di sciogliere il Consiglio provinciale qualora venga meno alle sue funzioni o assuma deliberazioni e atteggiamenti contrari agli indirizzi dell'US Acli. Lo scioglimento determina la decadenza di tutti gli organi e la nomina di un Commissario.
Tale facoltà è esercitata d'intesa con la Presidenza regionale.
Per analoghi motivi la Presidenza nazionale ha facoltà di sciogliere il Consiglio regionale e di nominare un Commissario.
I ricorsi presentati a norma dell'art. 38 contro i provvedimenti di scioglimento e di commissariamento previsti dai precedenti commi non ne sospendono l'immediata esecutività, tranne decisione avversa motivata ai Proviviri.

Art. 38

1. Avverso le decisioni della Presidenza nazionale di sciogliere gli Organi provinciali o regionali, i rispettivi Consigli, entro 60 giorni dalla comunicazione di tale decisione, possono ricorrere al Collegio dei Proviviri, il quale può esprimersi in favore di un provvedimento di sospensione, qualora ne ricorrano i presupposti e le motivazioni.

RAPPRESENTANZA E POTERI

Art. 39 – PRESIDENTE NAZIONALE

1. Il Presidente nazionale dell'US Acli presiede l'Associazione e la rappresenta legalmente nei confronti dei terzi sia interni che esterni, firma convenzioni e accordi e impegna l'Associazione al rispetto delle obbligazioni assunte.
2. L'US Acli, nazionale risponde unicamente delle obbligazioni assunte dal suo legale rappresentante o dai suoi aventi causa, senza impegnare gli altri livelli dell'Associazione.
Al Presidente nazionale è dato potere di concedere la grazia a condizione che sia stata scontata almeno la metà della pena.
In caso di espulsione, la grazia può essere concessa solo nel caso siano stati scontati almeno cinque anni.

Art. 40

1. Nel caso di più **Vice Presidenti**, il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un Vice Presidente vicario che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza, di impedimento temporaneo, o di decadenza in seguito a impedimento definitivo.

Art. 41

1. Il **Responsabile all'organizzazione** cura:
 - a) le procedure di attuazione delle decisioni degli Organi dell'US Acli nazionale;
 - b) la tenuta dei registri dei verbali;
 - c) la predisposizione e l'inoltro dei dati sulla consistenza organizzativa e sulle attività;

- d) la comunicazione delle normative, degli indirizzi programmatici ed organizzativi e delle conseguenti delibere del Consiglio nazionale, ai livelli provinciali e regionali;
- e) la tempestiva informazione alle Presidenze provinciali e regionali e agli Organi interessati della convocazione del Congresso e delle iniziative di particolare rilievo.
- f) Organizza e presiede l'Assemblea Organizzativa e Programmatica.

Art. 42

1. Il Responsabile nazionale all'Amministrazione, deve:

- a) tenere aggiornate le registrazioni contabili;
- b) mettere in condizione i Revisori dei conti di effettuare verifiche periodiche;
- c) informare periodicamente la Presidenza sulla situazione di cassa;
- d) predisporre il rendiconto economico-finanziario preventivo e consuntivo da far approvare dal Consiglio.

REVISORI DEI CONTI

Art. 43

1. Il Collegio dei Revisori è composto da 3 componenti effettivi e da 2 supplenti in possesso dei requisiti richiesti dall' art. 10 dello Statuto con specifica conoscenza amministrativa. Esso verifica la correttezza degli atti amministrativi, della contabilità e della situazione di cassa.
2. Il Collegio redige una relazione che viene presentata e discussa nelle riunioni degli Organi che hanno all'Ordine del giorno l'approvazione dei rendiconti economico-finanziari.
3. I revisori partecipano alle riunioni del Consiglio e, se invitati, a quelle della Presidenza aventi all'ordine del giorno questioni amministrative e la discussione e l'approvazione dei rendiconti economici.
4. Il Presidente, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori contabili o all'Albo dei dottori commercialisti, viene eletto dal Congresso.
5. Le riunioni del Collegio sono valide qualora sia presente la maggioranza dei componenti e le delibere dell'Organo sono prese a maggioranza assoluta.
6. In caso di dimissioni di uno o più componenti, o di decadenza dell'Organo, si rimanda al Codice civile.
7. I Revisori rimangono in carica anche in caso di decadenza della Presidenza e/o del Presidente nazionale e del Collegio dei Probiviri.

ASSEMBLEA ORGANIZZATIVA

Art. 44

1. L'Assemblea Organizzativa è convocata dalla Presidenza nazionale a metà mandato per:
 - a) verificare l'efficacia delle politiche sportive, la vitalità delle Strutture, la capacità d'iniziativa degli Organi e lo stato delle risorse umane, organizzative ed economiche. Il Presidente nazionale può avanzare proposte in merito alla revoca o attribuzione di nuovi incarichi di Presidenza;
 - b) ricercare e suggerire alla Presidenza nazionale strategie ed azioni che mettano in condizione l'US Acli di qualificare i programmi di attività, accrescerne l'efficacia operativa e rispondere ai nuovi bisogni sportivi e motori dei cittadini.

La convocazione deve essere inviata agli aventi diritto almeno con 20 giorni di anticipo sulla data di celebrazione e deve contenere la data, l'orario e il programma dell'Assemblea Organizzativa.
2. All'Assemblea partecipano:
 - a) i Responsabili all'organizzazione, ad ogni livello;
 - b) i Presidenti provinciali;

- c) Il Consiglio nazionale;
 - d) la Presidenza nazionale.
3. E' validamente costituita qualora siano presenti:
- a) in prima convocazione almeno la maggioranza degli aventi diritto;
 - b) in seconda convocazione con qualsiasi numero di partecipanti.
- Delibera con voto favorevole del 50% più uno dei presenti.

INCOMPATIBILITÀ

INCOMPATIBILITÀ ESTERNE

Art. 45

1. I componenti della Presidenza nazionale e le cariche di Presidente provinciale e regionale sono incompatibili con incarichi istituzionali inerenti lo sport, allo stesso livello, a livello superiore e nei Comuni capoluoghi di provincia.
2. La carica di Presidente nazionale è incompatibile con qualsiasi carica elettiva a livello nazionale in organismi riconosciuti dal Coni.

INCOMPATIBILITÀ INTERNE

Art. 46

1. La carica di Presidente provinciale è incompatibile con quella di Presidente regionale e di Presidente nazionale.
2. La carica di Presidente regionale è incompatibile con quella di Presidente nazionale.
3. I componenti degli Organi di giustizia nazionali non possono ricoprire altri incarichi a livello nazionale nell'US Acli, né essere Presidenti regionali US Acli e non possono ricoprire cariche dirigenziali in organismi affiliati.
I componenti degli Organi di giustizia regionali non possono ricoprire altri incarichi a livello regionale nell'US Acli, né essere Presidenti provinciali US Acli e non possono ricoprire cariche dirigenziali in organismi affiliati.
4. I Revisori non possono avere altri incarichi in organismi affiliati, né ricoprire nell'US Acli la stessa carica ai livelli superiori.
5. La carica in organi eletti in Congresso è comunque incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva in Congresso di pari livello.

Art. 47

1. Il Presidente nazionale e quelli regionali e provinciali sono eletti con il voto della maggioranza dei delegati e restano in carica per un mandato, che di norma dura per tutto il quadriennio Olimpico.
2. La carica di Presidente nazionale può essere ricoperta per un massimo di 2 mandati completi (8 anni) anche non consecutivi. La Presidenza nazionale può autorizzare per un eventuale terzo mandato le candidature a Presidente regionale e provinciale, se opportunamente motivate e per specifiche situazioni territoriali. In sede congressuale tale candidato, per essere eletto, deve ottenere almeno il 70 % dei voti degli aventi diritto.

ORGANI DI GIUSTIZIA

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 48

1. I Collegi dei Probiviri sono gli Organi di disciplina e giustizia interna dell'US Acli, formati da persone che non rivestono altri incarichi, nell'US Acli e sono composti:
 - a) a livello regionale, da tre componenti effettivi e due supplenti;

- b) a livello nazionale, da cinque componenti effettivi e due supplenti.
2. I componenti effettivi, nella prima riunione, eleggono il Presidente che convoca quelle successive.
 3. Il Collegio dei Probiviri sia a livello regionale che nazionale, è competente per qualsiasi violazione alle norme associative e alle delibere degli organi dell'US Acli.
 4. La Presidenza nazionale e quelle regionali, devono fornire tempestivamente la documentazione loro richiesta dai Probiviri.
 5. Al Collegio dei Probiviri devono essere inviate tutte le denunce relative alle infrazioni allo Statuto o per ogni tipo di violazione all'ordinamento sociale.
 6. I componenti dei Collegi regionali e nazionale dei Probiviri per qualunque causa assenti o impossibilitati a partecipare alle sedute vengono sostituiti dai supplenti.
Qualora l'impossibilità di uno o più componenti diventi definitiva, si procede al reintegro dell'Organo con i primi esclusi della votazione congressuale.
 7. Per la validità delle delibere si richiede la presenza di tutti i componenti che deliberano a maggioranza.
 8. I componenti dei Collegi regionali e nazionale dei Probiviri sono invitati alle riunioni dei Consigli di pari livello.
 9. I Probiviri rimangono in carica anche in caso di dimissioni o decadenza del rispettivo Presidente e/o Presidenze US Acli.

Collegio regionale dei Probiviri

Art. 49

1. Il Collegio regionale dei Probiviri è l'Organo di giustizia che ha la competenza di deliberare in primo grado su ogni violazione relativa all'applicazione od interpretazione delle norme statutarie e regolamentari o controversia, connessa al rapporto associativo, che dovesse insorgere tra i seguenti soggetti:
 - a) Organi periferici provinciali dell'US Acli facenti capo alla stessa regione o tra questa ed una sua provincia;
 - b) Organi US Acli, a tutti i livelli, e singoli associati tesserati nel territorio regionale;
 - c) Organi nazionali e periferici US Acli della regione;
 - d) Organi a livello nazionale US Acli;
 - e) Organi facenti capo a diverse regioni US Acli.
2. Il Collegio, ricevuta la denuncia, ha l'obbligo di avvisare il denunciato dell'avvio di una procedura che lo riguarda, entro 30 giorni dal ricevimento della denuncia stessa e di emettere una sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione di avvio della procedura.

Collegio nazionale dei Probiviri

Art. 50

1. Avverso le decisioni dei Probiviri regionali, è possibile presentare ricorso al Collegio nazionale dei Probiviri, Organo di giustizia di secondo grado.
2. Il ricorso va presentato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione della sentenza di primo grado, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il Collegio nazionale deve esprimere una sentenza nel termine di 60 giorni dal ricevimento del ricorso.
3. Le sentenze dei Probiviri nazionali sono definitive e inoppugnabili, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 55.

4. Il Collegio nazionale dei Probiviri assume funzioni consultive ed interpretative delle norme statutarie e regolamentari dell'US Acli.
5. Il Collegio nazionale dei Probiviri esprime parere su proposte di modifiche statutarie, secondo quanto previsto dall'art. 62.

Art. 51

1. Le decisioni di primo grado sono immediatamente esecutive, fatta salva la facoltà dell'Organo di appello, su istanza di parte e qualora ricorrano gravissimi motivi, di sospendere del tutto o in parte, l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della decisione impugnata.

Art. 52

1. I provvedimenti che i Collegi dei Probiviri possono adottare sono:
 - a) il richiamo;
 - b) la deplorazione;
 - c) la sospensione da un mese a due anni, con conseguente decadenza da ogni incarico;
 - d) l'espulsione dall'US Acli.
2. Per le irregolarità nei confronti dei regolamenti di gara si applicano le sanzioni previste dagli stessi regolamenti.

GIUSTIZIA SPORTIVA

COMMISSIONE DISCIPLINARE TECNICA

Art. 53

1. La Commissione disciplinare, ha giurisdizione sulle norme regolamentari e tecniche delle attività sportive organizzate dall'US Acli ai vari livelli.
2. La commissione disciplinare è eletta a tutti i livelli, dal Consiglio di competenza ed è composta da tre giudici effettivi e due supplenti.
3. E' validamente costituita se sono presenti 3 componenti e delibera, entro il tempo di 30 giorni dall'istruzione della pratica, a maggioranza dei presenti.
4. Le sanzioni che essa può comminare sono:
 - a) la diffida;
 - b) la squalifica di entità rapportata alla gravità dell'infrazione commessa;
 - c) l'ammenda;
 - d) la partita persa;
 - e) l'esclusione dalla manifestazione.Qualora la Commissione ravvisi comportamenti gravemente lesivi delle norme statutarie e dell'ordinamento sociale, trasmette la documentazione ai Probiviri per i provvedimenti di competenza.
5. Avverso le decisioni della Commissione disciplinare, si può opporre ricorso ai Probiviri.

VINCOLO DI GIUSTIZIA

Art. 54

1. Gli affiliati e i tesserati attraverso la sottoscrizione della domanda di affiliazione o di tesseramento, accettano implicitamente lo Statuto e i regolamenti dell'US Acli in ogni loro parte e ad ogni effetto.
2. I provvedimenti adottati dagli Organi dell'US Acli, hanno piena e definitiva efficacia nell'ambito dell'ordinamento sociale e nei confronti degli affiliati e associati all'Ente.
3. Gli affiliati e gli associati, per la risoluzione delle controversie di qualsiasi natura, comunque connesse alla attività sportiva svolta nell'US Acli, si impegnano a non adire altre autorità al di fuori di quelle dell'US Acli.

4. La Presidenza nazionale, per particolari e giustificati motivi, può concedere deroghe a quanto disposto dal comma precedente.
Ricevuta la richiesta di deroga, ha 40 giorni di tempo per esprimersi nel merito, dando all'interessato comunicazione scritta e motivata della propria decisione. Passati i 40 giorni senza pronunciamento, la deroga si ritiene concessa.
5. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di sanzioni disciplinari fino all'espulsione.

COLLEGIO ARBITRALE

Art. 55

1. Gli affiliati e i tesserati riconoscono ed accettano di rimettere ad un arbitrato la composizione di ogni controversia che non rientri nella specifica competenza degli Organi di giustizia dell'US Acli.
2. Il Collegio è composto da tre arbitri nominati uno per parte e da un Presidente scelto in accordo dai due componenti.
3. Qualora uno degli arbitri di parte non fosse nominato o i due arbitri non trovino l'accordo per nominare il Presidente, la competenza per le nomine passa al Collegio nazionale dei Probiviri.
4. Gli arbitri in quanto convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabili e senza formalità procedurali.
5. Il lodo, deliberato a maggioranza, deve essere pronunciato entro 60 giorni dalla nomina del Presidente e deve essere depositato entro 10 giorni dalla sua firma alla Segreteria nazionale che avvisa le parti.
Il lodo deve contenere anche le modalità di esecuzione dello stesso.
6. Il dispositivo emesso deve essere firmato da tutti gli arbitri; qualora uno non fosse disposto alla firma, è sufficiente quella della maggioranza purché sia scritto che erano comunque presenti tutti e tre gli arbitri, con espressa dichiarazione che uno di questi non ha voluto o potuto firmare.

PATRIMONIO

Art. 56

1. Il patrimonio dell'US Acli è costituito dai contributi dei soci e dai beni mobili ed immobili ad esso pervenuti per qualsiasi titolo o causa.
2. Nell'US Acli, in quanto associazione senza scopo di lucro, è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.
3. E' fatto obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione, secondo le delibere degli Organi competenti, a favore di attività nell'ambito delle finalità statutarie.
4. La quota o contributo associativo non è trasmissibile né rivalutabile ad eccezione dei trasferimenti mortis causa.
5. I singoli soci, in caso di recesso, non hanno diritto di chiedere all'US Acli la divisione del fondo comune né pretendere quota alcuna finché l'Associazione è in essere.
6. Le Presidenze provinciali e regionali devono trasmettere alla Presidenza nazionale l'inventario dei beni dell'US Acli di loro pertinenza.

Art. 57

1. Per tutte le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario sono necessarie le firme congiunte di due persone indicate dalla Presidenza.

2. Gli Organi provinciali e regionali rispondono direttamente per le obbligazioni assunte e non impegnano gli altri livelli dell'Associazione.

SCIoglIMENTO

Art. 58

1. Lo scioglimento delle Strutture dell'US Acli deve essere deciso in apposite riunioni:
 - a) per le associazioni/società sportive con le modalità previste dal proprio statuto;
 - b) per le Strutture provinciali, regionali e nazionale dai rispettivi Congressi.
2. In caso di scioglimento di Strutture provinciali o regionali i loro beni si trasferiscono alla Struttura nazionale.
3. In caso di scioglimento o mancata riaffiliazione di una associazione/società sportiva, essa deve restituire i beni avuti in uso da Strutture dell'US Acli.

Art. 59

1. In caso di scioglimento dell'US Acli, deliberato in apposito Congresso straordinario, la Presidenza nazionale cura il procedimento di dismissione e tutti gli atti relativi, curando in particolare la cessazione di ogni rapporto economico con fornitori, dipendenti ed enti previdenziali e fiscali.
2. Il patrimonio rimasto, in ottemperanza alle disposizioni di legge, viene devoluto a fini sociali o in alternativa alle Acli nazionali.
3. Il Congresso straordinario che delibera lo scioglimento deve raggiungere il quorum di presenze pari ai $\frac{3}{4}$ degli associati.
4. La delibera di scioglimento deve essere approvata da almeno i $\frac{2}{3}$ degli associati partecipanti al Congresso nazionale.

STAMPA

Art. 60

1. "Sport e Lavoro" e "Sport di Tutti" sono gli organi ufficiali di stampa dell'US Acli.

PROCESSI VERBALI

Art. 61

1. Ciascun Organo dell'US Acli, ad ogni livello, designa il Segretario verbalizzante che provvede a redigere il verbale delle riunioni, a sottoporlo all'approvazione nella seduta successiva, a custodirlo in archivio e inviarne copia, per conoscenza, al Responsabile nazionale all'organizzazione.

MODIFICHE STATUTARIE

Art. 62

1. Lo Statuto può essere modificato:
 - a) dal Congresso nazionale;
 - b) dal Consiglio nazionale limitatamente agli adeguamenti di legge o alle richieste del Coni, ai fini del riconoscimento sportivo e previo parere del Collegio nazionale dei Probiviri; le modifiche devono comunque essere ratificate dal Congresso nella prima seduta.
2. La seduta per la modifica dello Statuto è valida se sono rappresentati i $\frac{2}{3}$ degli associati/consiglieri.
3. Le proposte di modifica allo Statuto devono essere avanzate dai Consigli provinciali, regionali e nazionale nonché dai Congressi provinciali e regionali ed inviate alla Presidenza nazionale entro i termini stabiliti nel Regolamento del Congresso, in modo che il Consiglio nazionale possa esprimere un parere di merito.

4. L'US Acli, quale associazione specifica promossa dalle Acli, è tenuta alla trasmissione dello Statuto al Consiglio nazionale Acli.
5. Le decisioni di modifica dello Statuto sono assunte se approvate dalla maggioranza dei presenti.
6. Le modifiche apportate allo Statuto e ai Regolamenti entrano in vigore immediatamente.
7. Lo Statuto deve essere trasmesso al Coni per l'approvazione ai fini sportivi.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

Art. 63

1. Il presente Statuto è attuato da apposite normative regolamentari:
 - a) il Regolamento nazionale, approvato dal Consiglio nazionale;
 - b) i Regolamenti regionali, approvati dai rispettivi Consigli regionali, e ratificati dal Consiglio nazionale;
 - c) i Regolamenti provinciali, approvati dai rispettivi Consigli provinciali, e ratificati dai rispettivi Consigli regionali e nazionale.Per i Comitati territoriali che non adempiano, entro 3 mesi dall'approvazione del Regolamento nazionale, alla delibera del proprio Regolamento provinciale/regionale saranno vincolanti le norme contenute nel Regolamento nazionale.

Riferimenti legislativi e normativi:

Codice civile art. 36 e seguenti;
D.Lgs 8/01/2004 n° 15;
D.Lgs 23/7/1999 n° 242;
art. 90 Legge 289/2002 e successive integrazioni;
D.Lgs 4/12/1997 n° 460
Legge n° 383/2000 "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale".

INDICE DEGLI ARGOMENTI

NATURA E FINALITA'

Art. 1 Natura
Art. 2 Finalità
Art. 3 Modalità operative

SOCI E AFFILIATI

Art. 4, art. 5 Soci
Art 6 , art. 7, art. 8 Affiliati

STRUTTURE E ORGANI

Art. 9 Strutture e Organi
Art .10 Requisiti Organi
Art. 11 Decadenza

ORGANI PROVINCIALI

Art. 12, art. 13, art. 14 Congresso provinciale
Art. 15 Consiglio provinciale
Art. 16 Presidenza provinciale
Art. 17, art.18, art. 19, art. 20 Rappresentanza e poteri
Art. 21 Revisori dei conti

ORGANI REGIONALI

Art. 22, art. 23, art. 24 Congresso regionale
Art. 25 Consiglio regionale
Art. 26 Presidenza regionale
Art. 27, art. 28, art. 29, art. 30 Rappresentanza e poteri
Art. 31 Revisori dei conti

ORGANI NAZIONALI

Art. 32, art. 33, art. 34 Congresso nazionale
Art. 35 Consiglio nazionale
Art. 36, Presidenza nazionale
art. 37 e art. 38 interventi straordinari
art. 39, art. 40, art. 41, art. 42 Rappresentanza e poteri
Art. 43 Revisori dei conti
Art. 44 Assemblea organizzativa

INCOMPATIBILITA'

Art. 45 esterne
Art. 46, art. 47 interne

ORGANI DI GIUSTIZIA

Art. 48, art. 49, art. 50, art. 51, art. 52 Collegio dei Probiviri
Art. 53 Giustizia sportiva
Art. 54 Vincolo di giustizia
Art. 55 Collegio arbitrale

NORME GENERALI

Art. 56, art. 57 Patrimonio e amministrazione
Art. 58, art. 59 Scioglimento
Art. 60 Stampa
Art. 61 Verbali
Art. 62 Modifiche statutarie
Art. 63 Regolamenti